



**COMUNICATO UFFICIALE N. 86**  
**Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 88/AA al N. 101/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 54 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianni PARIS e della società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI PARIS, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Avezzano Calcio a r. l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di due "post" pubblicati sul proprio profilo personale del social network "facebook" in data 22.5.2020 alle ore 21.54 e sulla pagina del social network "facebook" della società Avezzano Calcio in data 22.5.2020 alle ore 23.07, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della capacità professionale, della dignità e dell'immagine dei calciatori tesserati per la società dallo stesso presieduta;

S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Paris Gianni, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni PARIS in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianni PARIS e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 794 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Renzo DEL CUSTODE, Federico CARA, Luca PACI e della società U.S.D. JUVENTUS DOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RENZO DEL CUSTODE, calciatore tesserato della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, il giorno successivo alla gara disputata fra le società Usd Juventus Domo e A.C.D Masera (categoria Pulcini - anno 2009) in data 07.12.2019, una condotta discriminatoria recante gravi offese, denigrazione ed insulto anche a sfondo di discriminazione sessuale, consistente nella registrazione e nell'invio dei files audio al giovane calciatore dell'ACD Masera, Sig. Scaglia Matteo;

FEDERICO CARA, calciatore tesserato della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, il giorno successivo alla gara disputata fra le società Usd Juventus Domo e A.C.D Masera (categoria Pulcini - anno 2009) in data 07.12.2019, una condotta discriminatoria, consistente nell'aver partecipato (unitamente al proprio compagno Renzo Del Custode, ideatore dell'evento) alla registrazione ed all'invio dei files audio al giovane calciatore del A.C.D Masera, Sig. Scaglia Matteo, contenenti gravi offese, denigrazione ed insulto anche a sfondo di discriminazione sessuale, rivolti al detto calciatore del A.C.D Masera, Sig. Scaglia Matteo;

LUCA PACI, Dirigente accompagnatore della società USD Juventus Domo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato all'audizione programmata dalla Procura, senza far pervenire alcuna giustificazione in merito, così disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva;

U.S.D. JUVENTUS DOMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.re Marisa ZARIANI, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. JUVENTUS DOMO, e dai Sig.ri Renzo DEL CUSTODE, Federico CARA e Luca PACI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica e l'obbligo di frequenza a 3 (tre) incontri organizzati dalla società U.S.D. JUVENTUS DOMO presso la propria sede sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto che attesterà la tenuta dei corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all'Ufficio della Procura Federale per il Sig. Renzo DEL CUSTODE, l'obbligo di frequenza a 3 (tre) incontri organizzati dalla società U.S.D. JUVENTUS DOMO presso la propria sede sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto che attesterà la tenuta dei corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all'Ufficio della Procura Federale per il Sig. Federico CARA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luca PACI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda oltre all'organizzazione, presso la propria sede, di 3 incontri sulla tematica del bullismo, svolti da uno psicologo/esperto che attesterà la tenuta de corsi, con conseguente invio della certificazione stessa all'Ufficio della Procura Federale per la società U.S.D. JUVENTUS DOMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALVINI, Marco CAMPAGNANI, Thomas SAJETTO e Giovanni FONTANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CALVINI, calciatore tesserato per la società ASD Carlin's Boys all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin's Boys prevista per il 27.11.2019;

MARCO CAMPAGNANI, calciatore tesserato per la società ASD Carlin's Boys all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 92, comma 1 delle NOIF. per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin's Boys prevista per il 27.11.2019;

THOMAS SAJETTO, calciatore tesserato per la società ASD Carlin's Boys all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin's Boys prevista per il 27.11.2019;

GIOVANNI FONTANA, calciatore tesserato per la società ASD Carlin's Boys all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin's Boys prevista per il 27.11.2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALVINI, Marco CAMPAGNANI, Thomas SAJETTO e Giovanni FONTANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Davide CALVINI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Marco CAMPAGNANI,

di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Thomas SAJETTO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Giovanni FONTANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e della società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MARIO DE FRANCESCO, Presidente della S.S.D. A R.L. CITTÀ DI CAMPOBASSO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver tesserato in data 12.11.2019 in Campobasso il calciatore Francesco Porricelli, malgrado quest'ultimo, di età inferiore di 16 anni, fosse residente nella Regione solamente dal 24.09.2019, ovverosia da meno di 6 mesi, e malgrado non gli fosse mai stato rilasciato parere positivo alla relativa richiesta in deroga per mancato riscontro alla richiesta di documentazione integrativa;

S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.r.l. CITTÀ DI CAMPOBASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 958 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirko DAMIANI e della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRKO DAMIANI, tesserato con la qualifica di dirigente – allenatore per la A.S.D. Giovani Granata Monsummano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione al C.U. n.1. s.s. 2019/2020, per aver fatto svolgere per ben 5 volte una seduta di allenamento presso il campo sportivo "E. Loik" di Monsummano Terme, sede della A.S.D. Giovani Granata Monsummano, diretta dallo stesso Damiani e dal sig. Fabbri Massimiliano al (figlio) giovanissimo calciatore Samuele Damiani (nato il 17/12/2009), tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921 ed una volta al giovanissimo calciatore Alessiani Pietro (nato il 03/06/2009) anch'egli tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921, senza la necessaria autorizzazione di quest'ultima società e con ragazzi dei Giovani Granata Monsummano di età maggiore (categorie 2006 o 2007). Quanto sopra riportato, benché negato dal Sig. Damiani, è stato confermato nelle audizioni dai due giovanissimi calciatori;

A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirko DAMIANI e dal Sig. Paolo ARBI, in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mirko DAMIANI e di € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1057 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mario COLELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO COLELLI, allenatore di base, in violazione dell' art. 4, comma 1, e 34, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale e all'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico perché nel corso della Stagione Sportiva 2017/2018, quando era regolarmente tesserato per la ASD Concordia, adiva la Giustizia Ordinaria (con atto di citazione notificato il 19/02/2018 avanti il Giudice di Pace di Novara) nei confronti della ASD Vigeveno Calcio per la quale era tesserato nella stagione sportiva 2016/2017;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario COLELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Mario COLELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Nicolas MARINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLAS MARINO, calciatore tesserato per la società U.S. Filottranesi A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di "post" pubblicati sulle "pagine" del social network "facebook" "Civitanovesi Rosso Blu", "Civitanovese Speakers' Corner" e "youtvrs.it"; espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, nonché del Presidente della medesima società, sig. Profili Mauro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolas MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicolas MARINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1118 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirko DE ROSSO e Giuseppe MAROSTICA e della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRKO DE ROSSO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), sezione 2, pagina 15 e ssg, per aver svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, partecipante al Campionato “Giovanissimi Provinciale” nella Stagione Sportiva 2019-2020, durante la gara *SUMMANIA-BERTON BOLZANO VICENTINO* disputata a Piovene Rocchette (VI) il 15 febbraio 2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

GIUSEPPE MAROSTICA, presidente e legale rappresentante della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), sezione 2, pagina 15 e ssg, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento dell'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali nella stagione sportiva 2019/2020, durante la gara *SUMMANIA-BERTON BOLZANO VICENTINO* disputata a Piovene Rocchette (VI) il 15 febbraio 2020, al sig. MIRKO DE ROSSO, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti sig. Giuseppe MAROSTICA e al dirigente sig. Mirko DE ROSSO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mirko DE ROSSO e Giuseppe MAROSTICA, e dal Sig. Gianmario Bertacco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Mirko DE ROSSO, 45 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MAROSTICA, e di € 400,00 di ammenda per la società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1155 pf 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, Mattia Petricca, al termine della gara *Fiano Romano – Tivoli Calcio 1919* del 25.11.2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico Frediani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Yeiner Andreas PUPO POSADA e della società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

YEINER ANDREAS PUPO POSADA, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, e 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver dichiarato mendacemente, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere. Fatto commesso a Senigallia (AN) il 24.09.2019, al momento della sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per una Federazione estera;

A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo GASPARINI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO e Yeiner Andreas PUPO POSADA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Yeiner Andreas PUPO POSADA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la A.S.D. SENIGALLIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea TOSONI e della società SSDRL SANGIUSTESE M.G., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA TOSONI, all'epoca dei fatti Presidente della SSDRL SANGIUSTESE M.G., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., per aver accettato denaro dai genitori di un calciatore, venendo meno ai doveri di lealtà e correttezza in quanto il costo del premio di preparazione compete alle società che tesserano un atleta proveniente dal Settore giovanile e scolastico, a ristoro dei costi sostenuti dalle società che curano il calcio giovanile, e non ai genitori dello stesso;

SSDRL SANGIUSTESE M.G., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TOSONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDRL SANGIUSTESE M.G.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TOSONI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSDRL SANGIUSTESE M.G.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Luca CERBARA, David PISTOLESI, e della società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA CERBARA, Preparatore atletico del settore giovanile all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in assenza della prescritta abilitazione e di regolare tesseramento- peraltro, respinto per l'inidoneità della qualifica posseduta- di fatto assunto, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO partecipante al Campionato di Prima Categoria-Girone F organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Andrea Ercoli;

DAVID PISTOLESI, Presidente e legale rappresentante della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37, e 39, lett. E), e Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione 2019/2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Ercoli di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone F organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Luca Cerbara, soggetto privo della necessaria abilitazione e di regolare tesseramento - peraltro respinto per inidoneità della qualifica - di svolgere l'attività quale allenatore responsabile di detta squadra durante gli allenamenti e le gare ufficiali di campionato;

S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg Luca CERBARA, e David PISTOLESI, in proprio e, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Luca CERBARA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. David PISTOLESI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 990 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giorgio MULASSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO MULASSANO, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C., per non aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali prima del ricorso alla giurisdizione statale penale consistito nella proposizione di una querela in data 02/12/2019 nei confronti di Diallo Boubacar, giocatore dell'A.S.D. Area Calcio Alba Roero per delle lesioni asseritamente procurategli da quest'ultimo nel corso dell'incontro di calcio tra le squadre A.S.D. Langa Bra e A.S.D. Area Calcio Alba Roero, disputato in data 22/11/2019 a Gallo d'Alba (CN), e valido per il campionato di 2° categoria Cuneo, Girone h, violando in tal modo, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, e ponendo in essere, in tal modo, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità in un rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio MULASSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio MULASSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1131 pf19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirco MOIOLI e della società ATALANTA B.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRCO MOIOLI, dirigente accompagnatore ufficiale della Atalanta B.C. S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1, e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato parole di contenuto denigratorio dell'origine territoriale di un tifoso del Napoli, mentre il gruppo squadra dell'Atalanta si trovava, in data 11 luglio 2020, alla Stazione ferroviaria di Treviglio, in partenza per Torino (ove si sarebbe, poi, disputato l'incontro Juventus – Atalanta);

ATALANTA B.C. S.p.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mirco MOIOLI, e Luca PERCASSI, nella qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante, per conto della società ATALANTA B.C. S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Mirco MOIOLI e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società ATALANTA B.C. S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina